

***D.G.R.L. n°133 del 30 gennaio 2001***

Oggetto: Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dalla legge n. 493/1993, art. 9 e dei programmi per la costruzione di alloggi per particolari categorie sociali, legge n. 179/1992, art. 4 da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 493 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione di giunta regionale 10 luglio 1997, n.4060;

Vista la deliberazione del consiglio regionale 29 luglio 1999, n.575;

Vista la propria deliberazione del 21 gennaio 1997 n. 93 di determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale finanziati con fondi dell'edilizia sovvenzionata;

Ritenuto che l'attuazione dei suddetti programmi regionali richiede lo svolgimento di una serie di iniziative, atti, adempimenti e provvedimenti in sede locale fra di loro connessi specie con riferimento alla erogazione di fondi di cui alle citate leggi n.179/1992 e n. 493/1993; che la Regione è tenuta a sovrintendere e vigilare sulla attuazione e gestione dei programmi con riguardo sia all'insieme delle finalità ed obiettivi di programmazione edilizia sia al singolo intervento programmato, per quanto concerne soprattutto la parte relativa alle qualità prestazionali degli alloggi, la corrispondenza del programma con gli impegni assunti, il riscontro tecnico economico; che è interesse prioritario della Regione, specie nell'attuale congiuntura socio-economica,

assicurare che gli interventi edilizi siano attivati sollecitamente e comunque nei tempi previsti dalla vigente normativa e dalla programmazione regionale, per consentire gli auspicati esiti positivi sul piano occupazionale e degli investimenti;

Considerato, pertanto, che in relazione a quanto sopra sia opportuno impartire adeguate istruzioni e direttive agli operatori (cooperative edilizie, imprese di costruzione e loro consorzi);

Viste le direttive ed indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi numeri 179/92 e 493/93 di cui all'allegato A), che forma parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto che le direttive e gli indirizzi di cui all'allegato A), siano rispondenti alle esigenze più volte manifestate sia dagli amministratori comunali che dagli operatori;

Ritenuto, per quanto sopra, condivisibile quanto contenuto nell'allegato A);

Ritenuto altresì necessario pubblicizzare dette direttive ed indirizzi, sia presso gli amministratori comunali che presso gli operatori interessati e che sia in merito opportuno dare mandato al Dipartimento urbanistica e casa per tale pubblicizzazione;

Ritenuto inoltre necessario stabilire i limiti di reddito per i conduttori e gli assegnatari degli alloggi che verranno realizzati, assimilando tali limiti a quelli previsti per l'edilizia agevolata;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Delibera:

1. Sono approvate le "Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dalla legge n. 493/1993, art. 9 e dei programmi per la costruzione di alloggi per particolari categorie sociali legge n.179/1992, art. 4, da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi" contenute nell'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. Il Dipartimento Urbanistica e casa pubblicizzerà le direttive ed indirizzi di cui al precedente punto 1 al fine di dare la migliore conoscenza agli operatori.

3. Il reddito convenzionale di conduttori o assegnatari per gli interventi realizzati con i fondi e le modalità di cui all'art. 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, non può essere superiore a quello stabilito per la terza fascia dell'edilizia agevolata;

4. Il reddito convenzionale dei conduttori per gli interventi realizzati con i fondi e le modalità di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, non può essere superiore a quello stabilito per la prima fascia dell'edilizia agevolata;

5. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente deliberazione non e' soggetta a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127.